

Data di pubblicazione 29/08/1998

Oggetto L.R. 7 agosto 1998, n. 34.
Interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti. (Capo VI)

Obiettivo Al fine di ridurre le gravi situazioni di dissesto territoriale, di squilibrio socio-economico e di crisi occupazionale nella Provincia di Rieti, la Regione Lazio promuove la realizzazione di un progetto di sviluppo con i seguenti obiettivi:

- a) sostegno all'occupazione (Capo II);
- b) sviluppo del sistema scolastico (Capo III);
- c) adeguamento antisismico dei centri storici (Capo IV);
- d) promozione dell'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative dei comuni (Capo V);
- e) sviluppo dell'attività turistica (Capo VI);
- f) valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche locali tipiche (Capo VII);
- g) cofinanziamento alle società consortili di comparto (Capo VIII).

Il Capo IV disciplina l'intervento della Regione per:

Art. 10 migliorare i collegamenti tra le stazioni turistiche invernali presenti nella provincia di Rieti, nell'intento di garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso del turismo invernale;

Art. 10 bis: incrementare la presenza di sale o multisale cinematografiche nelle realtà periferiche della provincia, anche mediante la realizzazione di un circuito cinematografico.

Beneficiari Destinatari dei contributi regionali sono:
Art. 10: Comuni e Comunità Montane;
Art. 10 bis: Comuni proprietari o detentori a qualsiasi titolo di sale o multisale cinematografiche ovvero gestori delle stesse.

Azioni La Regione finanzia:
Art. 10

- a) la redazione di progetti definitivi ed esecutivi relativi alla realizzazione di impianti di collegamenti a fune tra ambiti sovracomunali;
- b) la realizzazione degli impianti di cui alla precedente lettera a).

Art. 10 bis

- a) la realizzazione di nuove sale o multisale cinematografiche compreso l'acquisto di immobili e dei suoli di sedime;
 - b) la ristrutturazione di sale o multisale cinematografiche;
 - c) l'adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti e delle attrezzature di sale o multisale cinematografiche;
 - d) il recupero di ex sale o multisale cinematografiche non più in servizio.
-

Spese ammissibili Art. 10 I progetti preliminari che ottengono il parere favorevole sono

ammessi a contributo nei limiti della disponibilità di bilancio. La loro realizzazione è finanziata dalla Regione nella misura non superiore al 50% dell'importo previsto.

Art. 10 bis . I contributi sono concessi in conto capitale nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Procedure Art. 10 I soggetti interessati al finanziamento devono presentare domanda all'assessorato al turismo, secondo la procedura di cui alla L.R. n. 62/1990; la domanda deve essere corredata del relativo progetto preliminare, già approvato con delibera dagli enti locali competenti.

Art. 10 bis Le domande di concessione dei contributi, corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate all'assessorato regionale competente in materia di cultura.

Data scadenza 31/05

Scadenza Per ottenere i benefici e le provvidenze regionali, i soggetti interessati devono presentare le relative domande entro il 31 maggio di ogni anno.

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Lazio

Riferimenti normativi L.R. 7 agosto 1998, n. 34 (B.U. 24/1998 - S.O. n. 2).

Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Lazio - Giunta regionale - Assessorato alla Cultura

Regione Lazio - Giunta regionale - Assessorato al Turismo